



ACCESSO CIVICO (ARTT. 5 D.LGS. 33/2013)

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

A chi presentare la richiesta?

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 33/2013.

La domanda di accesso civico, in forma libera o con apposita modulistica e corredata della copia del documento di identità in corso di validità, può essere inviata tramite:

- Posta Ordinaria: Piazza Nazionale, 9 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)
- Posta Elettronica: info@fondazionemartini.org
- Posta Elettronica Certificata: fondazionemartinitrezzo@pec-legal.it

La richiesta può essere indirizzata anche telefonicamente, previo contatto al numero telefonico: 02 9090495

In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero di risposta negativa (in tutto o in parte), è ammessa istanza di riesame all'Organismo di Vigilanza della Fondazione che si pronuncia entro 20 giorni.

L'istanza di riesame va trasmessa ai predetti indirizzi, avendo cura di segnalare che la comunicazione è diretta all'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

A fronte dell'inerzia dell'Ente, il richiedente può proporre ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Lombardia, Sezione di Milano) ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

È richiesto un corrispettivo?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Quando occorre rilasciare documenti ed informazioni in formato cartaceo, l'Ente può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando tale formato elettronico sia indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l'Ente che detiene i dati.

La richiesta di accesso deve identificare i documenti e i dati richiesti?

È importante che la richiesta indichi i documenti o i dati richiesti, ovvero che nella richiesta sia consentito all'Ente di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'Ente di identificare i documenti o le informazioni richieste.